

**CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI
CONTAGIO DA COVID 19 ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA**

TRA

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato,
C.F./P.IVA..... avente sede legale Via Massoni 21 Firenze in persona del Direttore
Dott. Pasquale Morano nato a Catanzaro Il 24/11/1961 CF MRNPQL61S24C352P a quanto infra
autorizzato giusta procura domiciliato per la carica presso la sede legale.....

E

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, con sede in
Firenze Viale A. Gramsci n. 36 partita IVA 05913670484 e cod. fisc. 94164020482, (nel prosieguo
di questo atto denominata anche ARDSU), rappresentata dal Ing. Marco Moretti, nato a Firenze il 2
gennaio 1970, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente sopra indicato, che interviene al
presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante
dell'ARDSU in virtù dei poteri conferitigli dalla legge e dal vigente Regolamento organizzativo
aziendale ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera del C.d.A. n.
..... del

Visti

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il DPCM 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 18 del 25 Marzo 2020 recante "Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19", n. 23 del 3 Aprile 2020 recante "Indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19" e n. 54 del 6 Maggio 2020 recante "Ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi alla emergenza pandemia da COVID-19", con cui viene disposto di eseguire i test sierologici rapidi, in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica, dando priorità nei confronti di tutti i soggetti inerenti specifici ambiti

di gruppo o individuale o alcune aree, strutture e fasce di popolazione a maggiore rischio caratterizzate dall'essere popolazioni di coorte prevalentemente costanti e stabili nel tempo, allo scopo di eseguire idonee attività di contact tracing nel caso di soggetto positivo;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 80 del 25 Agosto 2020 recante "Disposizioni in materia di test molecolari (tamponi) e alti flussi di mobilità dei viaggiatori".

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e successive modificazioni recante "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.)", a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 relativo al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (Codice del Terzo Settore);
- lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa;
- il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL del mese di Aprile 2020.

Premesso che

- L'ARDSU, istituita il 1° luglio 2008, con L.R. n. 26/2008, dall'unificazione delle tre Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Firenze, Pisa e Siena, istituite in precedenza dalla Regione Toscana nel 1994 in attuazione della Legge 390/91, è distribuita con i suoi servizi e uffici nelle principali sedi degli atenei della Toscana;
- L'attività e i valori che ispirano l'ARDSU sono riconducibili ad alcuni principi stabiliti dalla Costituzione Italiana, peraltro richiamati dalla predetta L.R. n. 26/2008, che, in particolare agli articoli 3 e 34, definiscono i punti di riferimento per gli enti di gestione del diritto allo studio nello svolgimento del proprio mandato istituzionale;
- La missione dell'ARDSU, stabilita dalla normativa Regionale, mira all'attuazione di interventi per assicurare il diritto allo studio in ambito universitario, nonché per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'accesso all'istruzione superiore, con l'obiettivo di consentire anche ai più capaci e meritevoli, seppur privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- Gli interventi realizzati dall'ARDSU riguardano sia il momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia gli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di sostegno finanziario mediante le borse di studio o altre forme, nonché di posti alloggio; questi ultimi, circa 4.700, presso residenze dislocate sul territorio toscano nelle città di Firenze, Pisa, Siena, Carrara e Arezzo;
- All'inizio dell'anno accademico, di norma a partire dal 1 ottobre di ogni anno, ma anche nel corso dell'anno accademico, ARDSU, attraverso il Servizio Residenze, provvede ad effettuare progressivamente le convocazioni degli studenti risultati beneficiari del posto alloggio, anche a seguito di posti che nel contempo si rendono disponibili a seguito del venir meno in capo agli assegnatari dei requisiti previsti dal Bando per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio o a seguito del conseguimento del titolo di studio, o in conseguenza di rinunce, revoche, o per effetto della mancata risposta alla convocazione per l'assegnazione del posto alloggio;

- La situazione emergenziale causa COVID-19 che ha interessato e sta interessando il nostro paese e tante nazioni i cui studenti decidono di venire a studiare in Toscana fruendo, laddove idonei, dei benefici resi disponibili da ARDSU, impone alla stessa ARDSU di massimizzare gli sforzi affinché sia ridotto al minimo il rischio di contagio tra gli studenti che risulteranno assegnatari di alloggio, attraverso una compiuta azione di prevenzione e di assunzione di ogni misura di contenimento e gestione che consenta di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio che potrebbero determinarsi nell'ambito della suddetta attività di gestione del servizio residenze.
- L'ARDSU ha oltre tutto costituito un Tavolo Permanente per il monitoraggio delle norme anticontagio Covid 19, che ha approvato il Protocollo Anticontagio dell'Azienda DSU Toscana e i relativi allegati;
- Per dare massima attuazione alla volontà sopra espressa è necessario che il Servizio Residenze ARDSU delle tre sedi di Firenze, Pisa e Siena possa fruire della collaborazione di idoneo ed unico soggetto in possesso di generale esperienza di collaborazione con le istituzioni in tema di gestione di problematiche che vedono coinvolti giovani anche di diverse nazionalità, presente con le sue strutture sul territorio regionale e che abbia operato a supporto della Sanità nazionale e regionale nella gestione dell'emergenza COVID-19;
- CRI ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nell'istituendo registro unico nazionale del Terzo Settore, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- L'articolo 1, comma 2, del D.Igs. 178/2012 prevede che dal 1 gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti;
- In particolare, come previsto dal citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione;
- L'articolo 1 comma 6 del medesimo decreto legislativo, stabilisce che *"l'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazione"*;
- CRI opera su tutto il territorio nazionale, ed in particolare sul territorio della Toscana anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che agiscono in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- CRI ha dimostrato, nel corso di numerose precedenti collaborazioni, tra cui quella recente con il Ministero dell'Istruzione recante "CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO ", finalizzata a fornire supporto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'intero territorio nazionale, attraverso i servizi resi dalla CRI e per mezzo delle proprie articolazioni territoriali e il proprio personale Volontario e dipendente, di garantire un elevato standard di qualità e uniformità di interventi in ragione della peculiarità della sua struttura organizzativa;
- CRI, inoltre, è tra le entità che stanno operando con Regione Toscana sul tema della prevenzione dell'emergenza COVID-19 nelle principali località turistiche del territorio nel progetto

“MOVIDA SI....CURA” prestando quindi la sua collaborazione in similari attività di cui ARDSU necessita;

- Attraverso la stipula di specifica convenzione con CRI, si ritengono altresì garantiti i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e rispettati i principi di imparzialità e trasparenza, anche in virtù della specificità, nell'ambito del Terzo Settore dell'Associazione stessa e delle attività d'interesse pubblico che, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la stessa è autorizzata ad esercitare sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- CRI, alla luce della peculiarità della struttura organizzativa, è in possesso di personale, mezzi, strutture e know-how in grado di soddisfare le richieste dell'ARDSU in merito all'emergenza Coronavirus.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità della convenzione.

2.1 La presente convenzione, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è finalizzata a fornire supporto al Servizio Residenze ARDSU nella gestione delle attività di convocazione e assegnazione dei posti alloggio nelle proprie residenze studentesche, attraverso le prestazioni rese dalla CRI, per mezzo delle proprie articolazioni territoriali e il proprio personale Volontario e dipendente.

2.2 Le prestazioni rese dalla CRI, in collaborazione con gli uffici ARDSU e rivolte in particolare agli studenti alloggiati nelle residenze universitarie gestite dall'ARDSU, a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno le seguenti:

- dare allo studente adeguata informazione sui rischi di contagio;
- illustrare al meglio i comportamenti basilari da adottare per la prevenzione;
- somministrare il test sierologico mediante “pungitura” attraverso il kit di cui ARDSU è già stata approvvigionata dalla Regione Toscana;
- fornire indicazioni ulteriori sulla base dell’esito del test.

2.3 Le prestazioni rese dalla CRI agli studenti ed addetti ARDSU, in stretta collaborazione con il RSPP aziendale ARDSU, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno le seguenti:

- ✓ realizzazione di incontri on-line per la formazione del personale ARDSU sui contenuti previsti dai documenti "Protocollo Anticontagio DSU Toscana" ed in particolare "Piano Residenze" allegato allo stesso Protocollo e riferito a misure contenitive nelle residenze ARDSU e, più in generale, nelle strutture aziendali e anche all'esterno;
- ✓ prestazione attività di help desk attraverso il qualificato supporto telefonico garantito sulle stesse tematiche di cui ai punti che precedono a cura dell'Associazione come meglio specificato nell'allegato alla Convenzione.

2.4 Le attività indicate ai punti 2.2. e 2.3 saranno oggetto di opportuna programmazione condivisa tra le parti e sono meglio specificate e dettagliate in apposito documento recante “**Allegato CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19 ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA**” che costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione.

Resta inteso che alcune delle attività evidenziata nei punti che precedono potrebbero vedere coinvolti ed anche destinatari dipendenti dell'Azienda con maggiore esposizione a rischio di contagio per una maggiore frequentazione dell'utenza studentesca.

Art. 3 — Impegni delle parti.

3.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione CRI si impegna a:

- attivare la propria rete territoriale al fine di assicurare le attività di cui all'art. 2 e provvedendo all'attivazione del/dei Comitato/i territoriale/i CRI e a svolgere le prestazioni oggetto di convenzione attraverso personale CRI adeguatamente addestrato e formato;
- svolgere le attività di cui all'art. 2 della presente convenzione nelle date e negli orari che si andranno a concordare con ARDSU;
- rispettare e far rispettare alle risorse CRI impiegate nelle attività di cui al presente atto convenzionale le disposizioni del RSPP aziendale ARDSU e del medico competente aziendale;
- rispettare e far rispettare alle risorse CRI impiegate nelle attività di cui al presente atto convenzionale il Protocollo Anticontagio adottato da ARDSU e tutte le regole di sicurezza vigenti all'interno delle strutture dell'Azienda, comunicate attraverso affissioni e informative presenti e condivise preventivamente con CRI: a titolo di esempio divieto di fumo, obbligo di prendere visione dei Piani Emergenza (presenti su sito www.dsu.toscana.it) e dei comportamenti da seguire;
- garantire che il personale CRI utilizzerà i DPI e ogni altro materiale al fine di espletare le attività oggetto della presente convenzione in piena sicurezza e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;
- assicurare che, nell'espletamento delle prestazioni, il personale CRI coinvolto indossi una divisa o un cartellino che faciliti il riconoscimento dell'appartenenza a tale organizzazione;
- assicurare che il personale coinvolto nelle prestazioni sia coperto da adeguate polizze assicurative RCT ed infortuni;
- fornire ad ARDSU i nominativi dei referenti per il coordinamento delle attività nonché i nominativi dei referenti per il Comitato territoriale CRI attivato;
- gestire i rapporti con le proprie articolazioni territoriali, manlevando ARDSU da ogni pretesa e da ogni eventuale azione, ragione, pretesa che trovi causa o motivo in comportamenti od omissioni riconducibili a CRI, oppure che siano conseguenza dell'inadempimento da parte di CRI agli impegni assunti con il presente atto convenzionale;

3.2 Con la sottoscrizione della presente convenzione ARDSU si impegna a:

- dare comunicazione del presente accordo agli Uffici dei Servizi Residenza ed a tutte le funzioni aziendali coinvolte;
- garantire, d'intesa con CRI, l'organizzazione delle attività previste dagli artt. 2 e 3 secondo quanto previsto dall'**Allegato CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19 ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA.**

Art. 4 - Corrispettivo.

4.1 ARDSU si impegna a riconoscere e corrispondere CRI - entro 30 giorni dalla ricezione della fattura sul sistema di interscambio i seguenti importi:

- a. Euro 20 orarie per le attività di cui all'articolo 2.2. e meglio descritte in allegato, da rendere nel periodo di cui al successivo art. 5;

- b.** un importo forfettario pari ad Euro 8.000,00 per le attività di cui all'articolo 2.3, meglio descritte in allegato, ed in particolare per:
- rendere disponibile la piattaforma per l'informazione/formazione on line utile allo svolgimento delle attività di cui ai punti che seguono;
 - nel periodo di cui al successivo art. 5, garantire lo svolgimento di n. 1 incontro on line settimanale rivolto all'utenza studentesca e addetti DSU per ciascuna delle tre sedi di Firenze, Pisa e Siena di durata almeno pari a 1 ora;
 - nel periodo di cui al successivo art. 5, garantire lo svolgimento di n. 2 ore settimanali di supporto telefonico all'utenza studentesca e addetti DSU garantito da medici CRI;
 - l'effettuazione delle attività di cui al punto 2.2. per un numero massimo di n. 50 studenti per la residenza universitaria di Carrara e n. 35 studenti per residenza universitaria di Arezzo.

4.2 ARDSU si riserva, in caso di sopravvenute esigenze, di richiedere, previa verifica della necessaria copertura finanziaria, eventuali ulteriori integrazioni delle attività di supporto, da definirsi con separata trattazione;

4.3. Per le attività di cui all'art. 2.2. i Comitati Regionali della CRI invieranno agli Uffici del Servizio Residenze ed al RSPP ARDU il riepilogo delle attività svolte. ARDSU andrà a confermare le ore di attività svolte, necessarie per l'emissione della fattura da parte di CRI.

Art. 5 - Durata, integrazioni, proroghe.

5.1 La convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 28 febbraio 2021.

Art. 6 - Risoluzione della convenzione e delle controversie

6.1 Qualora si manifestassero tra le parti divergenze o controversie in ordine alla presente Convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della divergenza.

6.2 Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione e esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Art. 7 - Modifiche

7.1 Le modifiche alla presente convenzione sono apportate di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle finalità della convenzione stessa e con le medesime modalità adottate per la stipulazione.

Art. 8 - Comunicazione

8.1 Le parti si impegnano nella adeguata promozione e comunicazione interna fra gli studenti alloggiati ed esterna al resto del mondo, dell'iniziativa e della collaborazione fra CRI e DSU di cui alla presente convenzione.

Art. 9 Trattamento Dati

Nel caso in cui CRI venga a conoscenza dei nominativi degli studenti cui viene somministrato il test, con separato atto, ARDSU provvederà alla nomina di CRI quale Responsabile Esterno del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"

Letto, firmato e sottoscritto

Allegato CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19 ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

Modalità di effettuazione delle attività previste all'Art. 2 della Convenzione

A) Le prestazioni rese dalla CRI al momento della convocazione e prima che lo studente prenda possesso dell'alloggio assegnato

1. Informazione agli studenti

CRI, affiancata dal DSU Toscana, fornisce allo studente adeguata informazione sui rischi di contagio; illustra agli studenti le procedure, i comportamenti, quanto necessario e previsto per contenere la diffusione del Covid 19 all'interno delle Residenze Universitarie; le finalità della somministrazione del test sierologico a cui dovranno sottoporsi tutti gli studenti alloggiati nelle strutture; indicazioni ulteriori sulla base dell'esito del test.

2. Sedi, giorni ed orari di effettuazioni del test

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 a Firenze presso R.U. Calamandrei in Viale Morgagni; a Siena presso locale antistante sala conferenze della Residenza di via delle Sperandie; a Pisa presso la Residenza Fascetti in Piazza dei Cavalieri.

Tale organizzazione dovrà necessariamente tenere conto di quanto previsto dal bando sulle convocazioni che vengono effettuate ogni 15 giorni e stimare il numero di test da effettuare tenuto conto della possibilità di posticipare l'assegnazione fino al 28 febbraio, della percentuale di rinunce e dell'andamento delle convocazioni nel corso dell'anno che vede numeri anche molto differenti nei diversi mesi.

Resta inteso, in tal senso, che i rispettivi referenti DSU e CRI dovranno almeno ogni 15 giorni verificare la programmazione delle attività e, se del caso, modificare/adequare la stessa alle nuove e/o diverse esigenze, tra cui l'eventuale sospensione temporanea per una o più sedi, delle convocazioni di studenti.

3. Predisposizione degli spazi adibiti all'iniziativa e dotazione strumentale

E' compito del Servizio Residenze del DSU Toscana individuare all'interno delle strutture riservate all'iniziativa, di cui al precedente punto 2., degli spazi idonei allo svolgimento dell'attività garantendo un afflusso nel rispetto del distanziamento previsto dalla normativa e della relativa privacy e curando l'allestimento di complementi di arredo funzionali all'accoglienza dei volontari della Croce Rossa ed all'effettuazione delle attività informative e di pungitura. E' inoltre compito del DSU Toscana mettere a disposizione i Kit test sierologici già in dotazione tramite fornitura della Regione Toscana.

E' compito dei medici volontari della CRI mettere a disposizione la strumentazione tecnica che possa integrare quella fornita dal DSU e necessaria per effettuare in maniera più efficace la pungitura, oltre che fornire i supporti informativi utili sui rischi di contagio e come prevenirli.

4. Attività svolte nei punti di somministrazione del kit sierologico

I volontari CRI presenti nei luoghi, giorni ed orari indicati al punto 2.:

- forniranno allo studente adeguata informazione sui rischi di contagio;
- illustreranno i comportamenti basilari da adottare per la prevenzione;
- somministreranno il test sierologico mediante "pungitura";
- forniranno indicazioni ulteriori sulla base dell'esito del test.

5. Esito del test

Il risultato è immediato e viene refertato dal Medico o Biologo di CRI.

Il referto verrà consegnato allo studente che ne comunicherà l'esito al Servizio Residenze in caso di positività.

CRI trasmetterà al RSPP di DSU Toscana un report indicante il numero di casi positivi al termine di ogni seduta di somministrazione dei test nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati sensibili.

In caso di esito positivo del test sierologico, CRI dovrà fornire allo studente tutte le informazioni necessarie per attivare la procedura di effettuazione del tampone. In particolare, allo stato attuale è previsto che lo studente contatti il numero verde unico regionale 800 55 60 60 che lo indirizzerà alla sede più vicina dove effettuare il tampone nasofaringeo con la garanzia dell'esito del test molecolare entro 24 ore dall'effettuazione dello stesso, al fine di poter adottare con massima celerità le misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell'individuo e della collettività. Lo studente sarà anche tenuto a comunicare l'esito al proprio Medico di Medicina Generale.

In caso di referto positivo lo studente che non potrà tornare al proprio domicilio verrà temporaneamente alloggiato in una camera singola di una residenza universitaria e verranno adottate le misure previste dalla procedura di Isolamento fiduciario attivo allegata al Protocollo Anticontagio del DSU Toscana, fino all'effettuazione del tampone e ricevimento dell'esito. Nel caso di esito positivo lo studente dovrà prioritariamente essere trasferito nelle apposite strutture predisposte dai Servizi Sanitari della Toscana (Alberghi Sanitari COVID) e, solo se possibile e per una numerosità limitata, mantenuto nella camera singola già dallo stesso occupata.

B) Prestazione di help desk attraverso il supporto telefonico garantito sulle stesse tematiche da medici della CRI

Il Coordinamento territoriale toscano della CRI offrirà un servizio di help desk telefonico agli studenti universitari borsisti del DSU e prioritariamente assegnatari di un alloggio in residenza universitaria, attraverso il proprio personale volontario specializzato che sarà a disposizione al seguente numero telefonico comunicato da CRI per la durata di 2 ore settimanali per rispondere su quesiti inerenti sui rischi di contagio, sui comportamenti basilari da adottare per la prevenzione, sulla somministrazione del test sierologico e le conseguenze di un esito positivo.

C) Prestazioni rese dalla CRI agli addetti ARDSU, in stretta collaborazione con il RSPP aziendale

Realizzazione di incontri on-line per la formazione del personale ARDSU sui contenuti previsti dal documento "Protocollo Anticontagio DSU Toscana" e relativi allegati, riferiti a misure contenitive nelle residenze ARDSU e, più in generale, nelle strutture aziendali e anche all'esterno.

CRI metterà a disposizione di DSU Toscana la piattaforma per la formazione/informazione on line, personalizzando i contenuti sulla base delle regole previste all'interno delle strutture dell'Azienda e dell'evoluzione normativa.

Il contenuto dei corsi di formazione/informazione verranno concordati con il RSPP del DSU Toscana.

L'accesso alla piattaforma sarà consentito agli studenti alloggiati e al personale dell'Azienda: CRI fornirà settimanalmente a DSU Toscana un report degli accessi effettuati e delle attività svolte. Potrà essere valutata anche la possibilità di erogare i corsi di formazione in modalità non simultanea per allargare la platea dei fruitori, pur in assenza di riscontro da parte dell'utente. Tale modalità non potrà essere utilizzata per i dipendenti.